



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1464 DEL 04/09/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST CREMA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso** che in esecuzione della deliberazione n. 177 del 30 gennaio 2025 è stato sottoscritto con l'ASST Crema specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in neonatologia e in pediatria da parte di dirigenti medici di questa azienda, al fine di garantire la copertura di turni di guardia attiva nei termini riportati nel testo allegato al citato provvedimento;

**Premesso**, altresì, che la suddetta ASST ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione con validità fino al 31 dicembre 2025;

**Richiamati:**

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;

- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

**Viste:**

- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7013 del 26 settembre 2022 recante “Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR”, che ha introdotto nuove regole per la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie per favorire l’elaborazione di progetti sperimentali volti alla condivisione e ottimizzazione delle risorse umane,
- la deliberazione n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 a oggetto “Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale”, che ha confermato sostanzialmente il contenuto del precedente provvedimento n. XI/7013/2022, introducendo, nel contempo, alcune modifiche;

**Ricordato che:**

- con nota dello scorso 9 aprile, prot. n. 25527, questa ASST, richiamate le “Regole 2025” che l’hanno identificata Hub di riferimento per l’ASST Bergamo Est e l’ASST Bergamo Ovest ed evidenziate le difficoltà nel riscontrare tutte le richieste di disponibilità alla stipula di convenzioni, si è dichiarata disponibile a collaborare con l’ASST Crema per fronteggiare le carenze di professionisti a fronte di un preventivo diniego in tal senso della Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia;
- con nota di riscontro in data 22 aprile, prot. n. 13238, l’ASST Crema, dopo aver precisato che le “Regole 2025” prevedono anche lo sviluppo di un modello a rete tra le diverse aziende pubbliche per fronteggiare, tra l’altro, la difficoltà di reperimento di specifiche figure professionali, ha precisato che è da ritenersi sempre sottintesa alla richiesta di stipula di una convenzione a questa ASST l’invio di analoga preventiva richiesta all’IRCCS San Matteo, Hub di riferimento, con riscontro parziale o negativo;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra richiamato e della disponibilità espressa da alcuni dirigenti medici neonatologi e pediatri, di procedere al rinnovo della convenzione con l’ASST Crema per la copertura dei turni di guardia richiesti;

**Precisato che:**

- l’attività sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate;
- gli introiti derivanti, rientranti nell’ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l’esecuzione dei turni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ove dovute, nel pieno rispetto delle linee guida di cui alla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023;

**Visto** il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 6 settembre 2025 al 31 dicembre 2025;

**Dato atto** che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

**Dato atto**, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario

#### DELIBERA

1. di stipulare con l'ASST Crema la convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche di neonatologia e pediatria, per l'arco temporale 6 settembre 2025 – 31 dicembre 2025, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta ASST e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA**

Tra

**ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

**ASST Crema**, con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-crema.it, C.F. e Partita IVA n. 01629350198, rappresentata dal Direttore generale dott. Alessandro Cominelli

“ASST Papa Giovanni XXIII” e “ASST Crema” d’ora in poi definite congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

**PREMESSO CHE:**

- **l’ASST Crema** ha chiesto, al fine di sopperire alla mancanza di personale, la collaborazione all’ASST Papa Giovanni XXIII per la copertura dei turni di guardia notturni presso il Presidio ospedaliero di Crema da parte di dirigenti medici nella disciplina di patologia neonatale e pediatria;

- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- **l’ASST Papa Giovanni XXIII:**

✓ con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all’Azienda da soggetti

esterni;

✓ ha verificato tra i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Patologia neonatale e la SC Pediatria la disponibilità dei professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità;

- le Parti danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto e si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI**

2.1 L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a erogare all'ASST Crema prestazioni di patologia neonatale e pediatria a copertura di turni vacanti per il tramite dei dirigenti medici neonatologi e pediatri, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la SC Patologia neonatale e la SC Pediatria, che abbiano dato la loro disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione, in applicazione del regolamento citato in premessa e della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023.

2.2 L'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio ovvero oltre il debito orario dovuto all'ASST Papa Giovanni XXIII, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, per un massimo di n. 5 turni mensili di guardia notturna di 12 ore ciascuno (20.00 – 8.00) fino al

superamento della situazione attuale di carenza di organico.

2.3 La programmazione dei turni sarà concordata mensilmente tra il direttore f.f. della SC Patologia neonatale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, d'intesa con il direttore della SC Pediatria, e il direttore della SC Pediatria dell'ASST Crema.

**Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO**

3.1 Per l'attività di consulenza di cui al punto 2.2, l'ASST Crema corrisponderà all'Azienda il compenso forfettario di € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) per ogni turno di guardia notturna di 12 ore (20.00 – 8.00).

3.2 L'ASST Crema corrisponderà, inoltre, all'Azienda a titolo di rimborso delle spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni l'importo forfettario di € 100,00 (cento/00) per accesso, a copertura anche dei tempi di trasferimento.

3.3 I corrispettivi di cui al punto 3.1 sono comprensivi di: (a) compenso professionale di competenza dei professionisti (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.4 Il direttore f.f. della SC Patologia neonatale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, o persona da questi delegata, trasmetterà mensilmente il prospetto relativo all'attività prestata a favore dell'ASST Crema alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

3.5 La SC Affari generali e legali dell'ASST Crema, acquisita dalla struttura coinvolta l'attestazione di avvenuta regolare esecuzione, emetterà l'ordinativo di spesa e ne comunicherà il numero da indicare in fattura alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (*pfc.fatturazione@asst-pg23.it*) dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

3.6 L'ASST Crema dovrà liquidare le fatture entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'ASST Papa Giovanni XXIII.

3.7 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'ASST Papa Giovanni XXIII si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

#### **Art. 4 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'ASST Crema e l'ASST Papa Giovanni XXIII dichiarano di essere titolari di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, in caso di responsabilità alle stesse attribuibile; i dipendenti delle Parti rispondono, comunque, in via diretta per la responsabilità soggettiva (colpa grave/dolo).

#### **Art. 5 DURATA**

5.1. La presente convenzione ha validità dal 6 settembre 2025 con scadenza il 31 dicembre 2025, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza avverrà con scambio di lettera tra le Parti.

5.2. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 10 giorni da comunicarsi per iscritto.

5.3. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, i pregressi rapporti intercorsi, a partire dall'1 aprile 2025, verranno regolati ai sensi della presente convenzione.

#### **Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE**

6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte e risolverla automaticamente e di diritto.

6.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST Papa Giovanni XXIII a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso tra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin da ora che l'ASST Papa Giovanni XXIII sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

#### **Art. 7 PRIVACY**

7.1. L'ASST Papa Giovanni XXIII nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione è tenuta a trattare i dati personali necessari per adempiere agli obblighi convenzionali e del cui trattamento è titolare l'ASST Crema, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di nomina a Responsabile del trattamento ai

sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE che l'ASST Crema procederà a notificarle.

7.2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE**

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

#### **Art. 9 FORO COMPETENTE**

Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

#### **Art. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le Parti hanno adottato un proprio Codice di comportamento, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dai rispettivi siti aziendali. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di aderire ai principi enunciati rispettivi Codici di comportamento. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione nonché il diritto della parte lesa di chiedere e ottenere il risarcimento danni per lesione alla sua onorabilità.

#### **Art. 11 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

11.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

11.2 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata all'ASST Crema in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti, per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e si compone di n. 7 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per l'ASST Crema

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Locati

dott. Alessandro Cominelli

Dipartimento amministrativo  
SC Affari generali  
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini  
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114/3705)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 837/2025)**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST CREMA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA**

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo,

Dr. / Dr.ssa

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- sono contabilizzati su:  finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 6.200,00 (stimato)		€ 6.200,00 (stimato)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

*(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)*

- cessione beni cdc aut /anno  
 cessione servizi cdc aut /anno  
 libera professione cdc aut /anno  
 solvenza aziendale cdc aut /anno  
 contributi pubblici cdc aut /anno  
 contributi privati cdc aut /anno  
 erogazioni liberali cdc aut /anno  
 altro cdc. aut /anno  
 vedi allegato

Bergamo,

Dr. / Dr.ssa

## SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale

Bergamo,

Dr. / Dr.ssa

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.837/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST CREMA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
DI PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---